



Lega Nazionale Dilettanti  
 Comitato Regionale Liguria  
 Via Dino Col 4/4- 16149 Genova  
 Telefono: 0108398735/41 – Fax 010876687  
 Pronto A.I.A. 3355776689  
 pec: [lnd.crliguria@pec.it](mailto:lnd.crliguria@pec.it)  
 e-mail: [crlnd.liguria02@figc.it](mailto:crlnd.liguria02@figc.it) – [crlnd.liguria01@figc.it](mailto:crlnd.liguria01@figc.it)  
 e-mail Giudice Sportivo:  
[liguria.giudicesportivo@lnd.it](mailto:liguria.giudicesportivo@lnd.it) – Campionati LND  
[liguria.giudicesportivosgs@lnd.it](mailto:liguria.giudicesportivosgs@lnd.it) – Campionati SGS  
 sito internet: <http://www.lnd.it>

Stagione Sportiva 2018/2019

## Comunicato Ufficiale N° 48 del 22/02/2019

### 1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

#### COMITATO REGIONALE LIGURIA CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA UNDER 17 (ALLIEVI)

Nell'ambito dell'attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa "Under 17" (Allievi) di questo Comitato Regionale, sono convocati presso il campo sportivo "Dagnino" di Vado Ligure (Savona) il giorno **giovedì 28 febbraio 2019** alle **ore 14.30**, per disputare una seduta di allenamento i sottoelencati giocatori:

SOCIETA'	GIUOCATORI
Arci Pianazze	Scapazzoni Lorenzo
Football Genova Calcio	Calvi Samuele-Piccarreta Federico
Goliardicapolis 1993	Cristiani Emanuele-Ribizzi Marco
Ligorna 1922	Cantoni Lorenzo-Iofrida Lorenzo
Ospedaletti	Cassini Valentino-Travella Luca
Savona	Barisone Lorenzo-Balla Erald-Gambetta Tiziano-D'Amoia Diego
Tarros Sarzanese	Dabroja Desar-Tomellini Manuel
Unione Sanremo	Caccio Federico-Latella Giacomo-Franco Riccardo
Voltrese Vultur	Oggianu Carniglia Alessandro

Vice Presidente Delegato Rappresentative:	Pampana Giovanni
Dirigente Responsabile Rappresentative:	Maggi Ugo Adolfo
Commissario Tecnico:	Nocentini Adriano
Allenatore/Selezionatore:	Virieux Massimo
Dirigente:	Vassallo Corrado
Fisioterapista:	Bertolini Angiolo
Magazziniere:	Scalabrino Oscar

Tutti gli atleti dovranno presentarsi muniti del materiale da giuoco, nonché del certificato medico di idoneità alla attività agonistica (anche in copia). Per coloro che non avessero già provveduto a consegnare il certificato medico o ad anticiparlo via fax/mail al Comitato Regionale, sarà preclusa la partecipazione alla seduta di allenamento.

Tutte le Società sono tenute a provvedere per l'avviso ai rispettivi giocatori, e, **in caso di forfait del calciatore** segnalarne l'assenza ad uno dei seguenti numeri: tel. 0108398741; fax 010876687.

Si precisa inoltre che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli organi disciplinari nel rispetto dell'art. 76 delle N.O.I.F., sia delle Società che del giocatore.

Si ringraziano le Società per la loro fattiva collaborazione.

<b>COMITATO REGIONALE LIGURIA</b>
<b>CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA UNDER 15 (GIOVANISSIMI)</b>

Nell'ambito dell'attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa "Under 15" (Giovanissimi) di questo Comitato Regionale, sono convocati presso il campo sportivo "Dagnino" di Vado Ligure (Savona) il giorno **martedì 26 febbraio 2019** alle **ore 14.30**, per disputare un incontro di allenamento con la Società Vado 2003 i sottoelencati giocatori:

SOCIETA'	GIUOCATORI
Ca de Rissi San Gottardo	Franconeri Giacomo – Perola Riccardo
Canaletto Sepor	Del Bello Francesco
Entella	Placido Alessandro
F.S. Sestrese Calcio 1919	Mancuso Davide
James	Borzzone Francesco-Caudini Edoardo-Santeusanio Marco
Santa Maria 2013	Ragher Michele Alberto
Savona	Tirio Davide-Bignone Tiziano-Gavarone Luca-Lops Simone
Unione Sanremo	Bastita Matteo-Coccoluto Riccardo-Galante Tommaso-Elettore Edoardo
Vado	Gibertini Alessio-Varaldo Filip-Tripodi Domenico

Vice Presidente Delegato Rappresentative:	Pampana Giovanni
Dirigente Responsabile Rappresentative:	Maggi Ugo Adolfo
Commissario Tecnico:	Nocentini Adriano
Allenatore/Selezionatore:	Rusca Gianluigi
Dirigente:	Giovinazzo Francesco
Fisioterapista:	Romeo Piero
Magazziniere:	Scalabrino Oscar

Tutti gli atleti dovranno presentarsi muniti del materiale da giuoco, nonché del certificato medico di idoneità alla attività agonistica (anche in copia). Per coloro che non avessero già provveduto a consegnare il certificato medico o ad anticiparlo via fax/mail al Comitato Regionale, sarà preclusa la partecipazione alla seduta di allenamento.

Tutte le Società sono tenute a provvedere per l'avviso ai rispettivi giocatori, e, **in caso di forfait del calciatore** segnalarne l'assenza ad uno dei seguenti numeri: tel. 0108398741; fax 010876687.

Si precisa inoltre che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli organi disciplinari nel rispetto dell'art. 76 delle N.O.I.F., sia delle Società che del giocatore.

## 1.1. Modifiche al programma gare

### UNDER 19 REGIONALE - GIRONE EA – (8^ Ritorno)

La gara IMPERIA – FOOTBALL GENOVA CALCIO verrà disputata sabato 23.02.19 alle ore 16.00 sul campo "Prof. Aicardi" di Pontedassio (IM).

**UNDER 17 REGIONALE – GIRONE B (5^ Ritorno)**

La gara A.N.P.I. SPORT E. CASASSA – SAMMARGHERITENSE 1903 verrà disputata giovedì 07.03.19 alle ore 18.00 sul campo "XXV APRILE" di Genova.

La Società Sarmargheritense 1903 soggiace al pagamento di € 25,00 (C.U. 01/5 del 05.07.2018).

**2. CALCIO A CINQUE****ORARI GARE REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE****GIRONE A - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA GIARDINO MARASSI	R.PORTOFINO 84	R	26/02/2019 21:30	FRATELLI CERVI	GENOVA	VIA FRATELLI CERVI 100
DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA	SPEZIA CALCIO FEMMINILE	R	27/02/2019 21:00	SEN. RAUL ZACCARI	CAMPOROSSO	REGIONE BRAIE
IMPERIA	PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD	R	27/02/2019 21:00	F.SALVO	IMPERIA (PIANI)	REGIONE PERINE

**VARIAZIONE GARE****SERIE C CALCIO A CINQUE– GIRONE A (4^ Ritorno)**

La gara OSPEDALETTI CALCIO – AIROLE F.C. verrà disputata mercoledì 27.03.2019, alle ore 21.30, sul campo "Palestra E. Bancheri" di Bordighera (IM).

**SERIE C CALCIO A CINQUE– GIRONE B (4^ Ritorno)**

La gara POL SANTA MARIA 2013 – CA DE RISSI SAN GOTTARDO verrà disputata lunedì 25.02.2019, alle ore 20.30, sul campo "Palestra Liceti" di Rapallo (GE).

**UNDER 19 CALCIO A CINQUE– GIRONE A (3^ Andata)**

La gara CA DE RISSI SAN GOTTARDO – MOLASSANA BOERO verrà disputata giovedì 07.03.2019, alle ore 18.45, sul campo "Blandino" di Genova/San Gottardo.

**3. CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

La Corte Sportiva D'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, composta dai signori Avv. Aldo M. NAPPI, Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Filippo CHIARLA, nella riunione del 20 febbraio 2019 ha deliberato:

**Prot. N. 48CS – Reclamo presentato da CARLIN'S BOYS, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Imperia pubblicato con C.U. n. 31 del 1 febbraio 2019 relativo alla squalifica del calciatore Marco CAMPAGNANI per cinque gare. Gara: Virtus Sanremo – Carlin's Boys del 27 gennaio 2019 (Seconda Categoria).**

Il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica in epigrafe al Signor Campagnani per aver rivolto, al termine della gara, espressioni ingiuriose all'indirizzo dell'arbitro e per avergli tirato contro la fascia di capitano.

Avverso tale sanzione ha proposto la società Carlin's Boys chiedendo la riduzione della squalifica. Dagli atti ufficiali emerge che il tesserato, al termine della gara, abbia avvicinato l'arbitro e lo abbia ingiuriato per poi, contestualmente, lanciargli addosso la fascia di capitano.

Sulla materialità dei fatti, chiaramente descritti nel referto arbitrale, non può sussistere alcun dubbio. Per quanto attiene la misura della squalifica, deve essere osservata come la condotta posta in essere dal Signor Campagnani debba reputarsi gravemente antisportiva, anche considerando la qualifica di capitano rivestita da quest'ultimo.

E' necessario, d'altra parte, rilevare come il comportamento perpetrato dal tesserato sia avvenuto sostanzialmente in un'unica soluzione temporale e tale contestualità delle azioni irraguardose consente di temperare, in minima parte, la misura della squalifica che può essere ridotta di una gara.

Per tali ragioni, la Corte Sportiva d'Appello, in accoglimento del reclamo proposto dalla società CARLIN'S BOYS, delibera di ridurre la sanzione inflitta Marco CAMPAGNANI a quattro gare di squalifica.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

**La Corte Sportiva D'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, composta dai signori Avv. Aldo M. NAPPI, Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Filippo CHIARLA, nella riunione del 20 febbraio 2019 ha deliberato:**

**Prot. N. 49CS – Reclamo presentato da Nicolò CONDORELLI (LOANESI), avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 43 del 7 febbraio 2019 relativo alla squalifica del calciatore per tre gare. Gara: Celle Ligure – Loanesi San Francesco del 3 febbraio 2019 (Promozione).**

Il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica in epigrafe al Signor Condorelli per aver reagito, nell'ambito di un contrasto di giuoco, ad un fallo commesso in proprio danno da un giocatore della squadra avversaria, attingendolo con un calcio alla gamba senza provocare conseguenze lesive.

Il calciatore ha proposto rituale reclamo chiedendo la riduzione della squalifica.

Dal referto arbitrale emerge come il contrasto tra i due giocatori coinvolti sia stato reciproco e si sia verificato nell'ambito di un'azione di giuoco.

Le condotte poste in essere dai tesserati, inoltre, non appaiono essere state connotate da particolare vigoria, atteso che nessuno dei due ha riportato lesioni ovvero ha lamentato dolore.

Il contegno ascritto al Condorelli, certamente antisportivo, non può pertanto essere qualificato come violento.

Per tali ragioni, la Corte Sportiva d'Appello, in accoglimento del reclamo proposto da Nicolò CONDORELLI delibera di ridurre la sanzione inflittagli a due gare di squalifica.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo.

**La Corte Sportiva D'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, composta dai signori Avv. Aldo M. NAPPI, Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Filippo CHIARLA, nella riunione del 20 febbraio 2019 ha deliberato:**

**Prot. N. 50CS – Reclamo presentato da ASD AURORA CALCIO, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 43 del 7 febbraio 2019 relativo alla squalifica del calciatore Paolo MOZZONE per quattro gare. Gara: Aurora Calcio – Pontelungo del 3 febbraio 2019 (Prima Categoria).**

Il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica in epigrafe al Signor Mozzone per aver, in qualità di capitano, fatto uscire dal t.d.g. i propri compagni di squadra, determinando in tal modo la sospensione definitiva della gara.

Avverso tale squalifica ha proposto rituale reclamo la società Aurora Calcio, asserendo che la disposizione di abbandonare il terreno di giuoco fosse stata impartita dal Presidente del sodalizio, Massimo GALLESE.

Dal referto arbitrale, peraltro, risulta che il Signor Gallese fosse stato allontanato al 33' p.t. per eccessive proteste e non constano ulteriori condotte eventualmente poste in essere dal sullodato.

In particolare, l'arbitro ha chiaramente riferito che al 47' s.t., a seguito dell'annullamento di una segnatura, il capitano della società Aurora aveva richiamato i propri compagni di squadra "ad abbandonare il terreno di giuoco".

Stando a quanto riferito dal direttore di gara, successivamente all'allontanamento dei calciatori della società Aurora, restavano sul t.d.g. solo i dirigenti Gallese e Carducci, entrambi già allontanati nel corso della gara e rientrati in campo per tramite di un cancello lasciato aperto.

L'arbitro, peraltro, non menziona alcuna condotta posta in essere dal Signor Gallese atta a far ritenere che l'ordine di ritirare la squadra fosse stato da lui impartito, ma riferisce soltanto che i dirigenti fossero concordi con tale decisione.

Alla luce di quanto sopra, non possono essere prese in considerazione le doglianze avanzate dalla reclamante.

La squalifica nella misura di quattro gare, d'altra parte, appare congrua rispetto alla condotta gravemente antisportiva posta in essere dal Signor Mozzone, anche in considerazione del ruolo di capitano da questi ricoperto.

La determinazione assunta dal tesserato, infatti, oltre ad essere contrastante con i principi fondanti l'attività sportiva agonistica, ha concretamente influito sul regolare svolgimento della gara, determinandone la definitiva sospensione.

Per tali ragioni, la Corte Sportiva d'Appello delibera di respingere il reclamo proposto dalla società AURORA CALCIO.

Ordina la l'incameramento della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

**La Corte Sportiva D'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, composta dai signori Avv. Aldo M. NAPPI, Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Filippo CHIARLA, nella riunione del 20 febbraio 2019 ha deliberato:**

**Prot. N. 47 CS – Reclamo presentato da FBC VELOCE, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 41 del 31 gennaio 2019 relativo alla squalifica del calciatore Stefano CALCAGNO per nove gare. Gara: Borghetto S. Spirito – Veloce del 27 gennaio 2019 (Prima Categoria).**

Il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica in epigrafe al Signor Calcagno in quanto lo stesso attingeva con una testata al volto un calciatore avversario e, successivamente, gli rivolgeva uno sputo.

Dalla lettura del referto arbitrale, peraltro, si può evincere come la condotta violenta sia stata reciproca, atteso che il calciatore attinto veniva a sua volta espulso dal direttore di gara per aver posto in essere la medesima condotta (testata al volto) in danno del tesserato della Veloce.

In tale situazione, non può stabilirsi, secondo i criteri probatori vigenti in ambito sportivo, se la lesione menzionata dall'arbitro sia ascrivibile alla condotta perpetrata dal calciatore della reclamante ovvero a quella posta in essere dal giocatore avversario.

In tale situazione, appare opportuno ridurre la squalifica inflitta per la condotta violenta, stante anche la reciprocità dei comportamenti aggressivi, nella misura di tre gare.

A tale squalifica, inoltre, vanno aggiunte ulteriori tre gare per lo sputo.

Non constano, agli atti, circostanze attenuanti idonee a mitigare la sanzione sopra determinata.

Per tali ragioni, la Corte Sportiva d'Appello in accoglimento del reclamo proposto dalla società Veloce delibera di ridurre a sei gare la squalifica inflitta al calciatore Stefano CALCAGNO.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo.

**LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Dr. Eugenio MARCENARO, geom. Renato FERRANDO e p.i. GIOVANNI PARODI (componenti), con l'assistenza dell'ing. ROBERTO LAZZARINO, rappresentante dell'AIA Settore Arbitrale, nella riunione del 19 febbraio 2019 ha deliberato:**

**Prot. N. 46 CS – Reclamo presentato da Umberto BARLETTA (PRAESE 1945), avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 41 del 31 gennaio 2019. Gara: Praese 1945 – Cogornese del 26 gennaio 2019 (Prima Categoria).**

Il Signor Umberto BARLETTA è stato squalificato fino al 28 febbraio 2021 per aver ingiuriato, spintonato ed attinto con un calcio il direttore di gara.

Tale sanzione è stata comminata ai sensi del nuovo art. 11 bis C.G.S., in quanto l'arbitro, successivamente alla patita aggressione, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Andrea della Spezia laddove gli veniva diagnosticato un trauma contusivo del gluteo destro in subite percosse.

Dallo stesso referto, peraltro, si può evincere che tale diagnosi non è altro che la mera riproposizione del dato anamnestico, cioè di quanto riferito dal direttore di gara all'ingresso in P.S..

Nel medesimo verbale di P.S., inoltre, lo stesso medico curante dava atto sia dell'assenza di evidenti tumefazioni all'esame obiettivo, nonché dell'assenza di impotenza funzionale.

In tale situazione, pertanto, è necessario valutare se dal contenuto della documentazione sanitaria in atti possa dirsi provato che l'arbitro abbia concretamente subito lesioni a seguito della condotta posta in essere dal Signor Barletta.

Questa Corte non ritiene che, nel caso di specie, detta prova sia stata raggiunta.

E' noto, infatti, che la nozione di lesione non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, *che* possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo

processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa.

Ove manchi tale connotazione, non può parlarsi di lesione in senso tecnico.

Di conseguenza, nell'ipotesi in parola, va applicato il co. 1 e non il co. 4 dell'art. 11 bis C.G.S. che stabilisce la pena minima di un anno di squalifica per chiunque ponga in essere un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività.

Non sussiste dubbio alcuno che il contegno perpetrato dal Signor Barletta possa rientrare nell'ambito di applicazione del predetto articolo, in quanto un calcio sferrato all'altezza del gluteo costituisce evidentemente un comportamento idoneo a cagionare una menomazione funzionale della parte attinta e, di conseguenza, una lesione personale.

Alla sanzione della squalifica di un anno vanno, comunque, aggiunti altri sei mesi per le ulteriori condotte poste in essere dal tesserato il quale, come si è detto, spintonava ed ingiuriava il direttore di gara tenendo un atteggiamento minaccioso; contegno, questo, tanto grave da determinare l'arbitro a sospendere definitivamente la gara al fine di salvaguardare la propria incolumità.

Dagli atti ufficiali, inoltre, non si rinvencono circostanze attenuanti idonee a mitigare la misura della sanzione sopra descritta.

Per tali ragioni, la Corte Sportiva d'Appello delibera di ridurre la sanzione inflitta al Signor Umberto BARLETTA, nella squalifica a tempo determinato fino al 31 luglio 2020.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo.

## **Errata Corrige**

### **GIUSTIZIA SPORTIVA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A**

#### **CAMPIONATO PROMOZIONE – GIRONE A (6^Ritorno)**

Il risultato della gara SAN STEVESE – LEGINO 1910 deve leggersi **0 – 4** anziché 1 – 1 come erroneamente riportato sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 21/02/2019.

### **GIUSTIZIA SPORTIVA CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE**

#### **Gara del 17.02.2019 OSPEDALETTI CALCIO - SAMPIERDARENSE:**

Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al Comunicato Ufficiale n. 47/22 del 21/02/2019:

#### **A CARICO DI ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA**

PITTALUGA ROBERTO (SAMPIERDARENSE)

Allontanato.

E' da intendersi annullato in quanto comminato erroneamente per errata trascrizione arbitrale; lo stesso è da intendersi come di seguito indicato:

#### **A CARICO DI DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/02/2019**

PEVERE CARLO (SAMPIERDARENSE)

#### **Publicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 22/02/2019**

Il Segretario  
Stefano Rovatti

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi